



COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero:	2009/M/04801
Del :	07/07/2009
Esecutiva da:	07/07/2009
Proponenti :	Posizione Organizzativa (P.O.) Programmazione e compatibilità interventi Direzione Mobilita Servizio Coordinamento Mobilità-Mobility Manager

OGGETTO:

Provvedimenti viari in Viale B. Croce per rifacimento tratto di marciapiede ad opera dell'Impresa GRAZZINI - Dir. Servizi Tecnici

IL DIRETTORE

Vista l'istanza della Direzione SERVIZI TECNICI in data 30/06/2009 con la quale si fa presente che dovranno essere intrapresi lavori di rifacimento tratto di marciapiede in Viale Benedetto Croce ad opera dell'Impresa GRAZZINI;

Ritenuto opportuno adottare provvedimenti in materia di circolazione per consentire la completa esecuzione dei lavori medesimi;

Rilevato che la sosta dei veicoli, nelle strade o tratti di essa ove la sosta sia vietata con la presente ordinanza costituisce grave intralcio e pericolo per la circolazione veicolare;

Vista l'Ordinanza n° 6526 del 20.09.2000 con la quale vengono dati gli indirizzi e le direttive per l'attuazione dei provvedimenti di viabilità consequenziali alle richieste di occupazione di suolo pubblico;

Visto l'Art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 nel quale viene prevista l'attribuzione ai Dirigenti dei compiti di attuazione dei programmi dell'Ente;

Visti gli Artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992 n° 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle strade comunali;

Visto l'Art. 81 del vigente Statuto del Comune di Firenze;

DETERMINA

che con decorrenza dal giorno 13/07/2009 al giorno 01/08/2009, con validità dalle ore 00.00 alle ore 24:00 siano adottati i seguenti provvedimenti in materia di circolazione veicolare:

VIALE BENEDETTO CROCE

- lato nn.cc. pari, dal n° civico 22 all'incrocio con Via Isonzo:
Istituzione di DIVIETO DI TRANSITO AI VELOCIPEDI lungo la pista ciclabile;
Istituzione di DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE;

La presente valga anche come concessione di alterazione e/o occupazione di suolo pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 4 lettera cc. del regolamento per l'applicazione del Canone di occupazione di Suolo e Aree Pubbliche.

I mezzi operativi (autogru, autoscale, autocaricanti, ecc.) eventualmente utilizzati dovranno essere impegnati in modo idoneo e, secondo le istruzioni indicate dal costruttore, delimitando l'area delle operazioni secondo le prescrizioni di cui all'Art. 27 D.L. 285/92; in particolare lo sbarramento deve essere atto ad impedire l'accesso, anche accidentale, all'area delle operazioni, di persone o veicoli non direttamente interessati.

Nel caso di occupazione del marciapiede in tutta la sua profondità, dovranno essere individuati e realizzati percorsi alternativi idonei e protetti per consentire il transito dei pedoni.

Le operazioni dovranno essere eseguite in stretta osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza pubblica, adottando cioè le cautele e le misure preventive atte ad evitare danni o pericoli alle persone ed alle cose.

La prescritta segnaletica stradale necessaria per l'esecuzione della presente ordinanza e quella eventuale di cantiere dovrà essere apposta a cura e spese del richiedente.

Nel caso di divieto di sosta **i cartelli (integrati con pannelli indicanti la rimozione coatta) e le targhe esplicative (indicanti l'orario, la data di inizio e fine ed il tratto preciso riportato nel presente atto)** dovranno essere collocate prima della decorrenza del provvedimento – continuativamente – in modo tale da comprendere almeno 48 ore feriali.

Nel caso di divieto di transito dovrà essere collocata anche opportuna segnaletica di preavviso con eventuale indicazione di percorsi alternativi.

Dell'avvenuto posizionamento dovrà essere data immediata notizia alla Sezione del Corpo di Polizia Municipale competente per territorio.

Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui dall'Art. 30 all'Art. 39 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16/12/1992 n° 495.

Il ripristino della segnaletica definitiva tanto orizzontale quanto verticale che, a seguito della esecuzione dei lavori, fosse stata alterata od eliminata verrà eseguita a cura e spese del Settore Comunale, Ente o privato richiedente.

E' fatto divieto di modificare la posizione dei cassonetti e delle campane della Quadrifoglio S.p.A. presenti nell'area dei lavori, senza il preventivo nulla-osta scritto della società proprietaria stessa che dovrà essere richiesto a cura dell'interessato almeno 15 giorni prima dei lavori.

Qualora i lavori si concludessero in anticipo rispetto alla scadenza indicata nella presente ordinanza è fatto obbligo al richiedente di darne immediata comunicazione alla Direzione Mobilità.

Ogni responsabilità civile e/o penale che dovesse sorgere in conseguenza dei lavori effettuati o per l'inosservanza delle disposizioni su esposte sarà a carico del richiedente o ditta appaltatrice.

I veicoli lasciati in sosta, costituendo grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale, verranno rimossi a mezzo carro attrezzi e trasportati alla Depositeria Comunale.

Gli Agenti di Polizia Giudiziaria, ed a chi altro spetti, sono incaricati dall'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.

Firenze, lì 06/07/2009

Il Responsabile Proponente
Giacomo Perini

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE